

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

Su ricorso presentato in data 08.03.2021 dal dr. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], cod. fisc. [OMISSIS], residente in [OMISSIS], rappresentato dall'avv. [OMISSIS], con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via [OMISSIS], avverso la decisione del 11.02.2021 emessa dal COA di Roma, notificata il 17.02.2021 con la quale veniva rigettata l'istanza di iscrizione del dr. [RICORRENTE] nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il ricorrente, dott. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Arturo Pardi svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

In data 01.02.2021, il Dott. [RICORRENTE] veniva convocato dinanzi al Consiglio del COA di Roma per fornire dichiarazioni in merito alla istanza di iscrizione al registro dei praticanti e,

segnatamente in relazione ad un procedimento penale che lo vedeva coinvolto per il reato di cui all'art. 4 D.Lsg n. 74/2000 -art. 476 – 640 ed altro c.p.

In tale sede, il convocato riferiva che tale procedimento, ancora pendente in primo grado nella fase istruttoria dibattimentale, riguardava fatti risalenti al 2006-2011, in riferimento ai quali si dichiarava completamente estraneo. Aggiungeva che, avendo interesse affinché fosse condotto un accertamento nel merito volto ad escludere ogni forma di responsabilità a suo carico, intendeva rinunciare alla prescrizione, evidenziando che la necessità di iscriversi al registro dei praticanti ed esercitare la pratica forense era insorta a fronte dell'incidenza del processo penale sulla sua situazione economica.

Il COA di Roma, ritenuto che nel corso dell'audizione del 01.02.2021 non fossero emersi elementi nuovi e decisivi, e ritenuta la gravità dei fatti contestati e non ancora definiti, con delibera immediatamente esecutiva, rigettava l'istanza di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati presentata dal Dott. [RICORRENTE].

MOTIVI DI RICORSO

Con la propria impugnazione, senza articolare motivi specifici di ricorso, il dott. [RICORRENTE] narra che la vicenda penale risalirebbe al 2011, quando lo stesso, all'epoca laureando in Giurisprudenza, frequentava lo studio dell'avv. [OMISSIS], specializzato in infortunistica e sinistri stradali, oltre che in giudizi volti ad ottenere il relativo risarcimento del danno. In quel periodo, contestualmente all'introduzione dei c.d. patti di quota lite, il legale proponeva al ricorrente di partecipare ai suoi affari, anticipando capitali e prospettando futuri guadagni.

Il ricorrente si sarebbe fidato dell'avv. [OMISSIS], con il quale la sua famiglia ed egli stesso vantava rapporti di amicizia di lunga data; il legale gli aveva, infatti, assicurato, sia la legittimità dell'investimento che la bontà dello stesso.

Tuttavia, le vittime degli incidenti stradali clienti del [OMISSIS], dopo aver appreso della discrepanza tra le somme loro versate per effetto degli accordi sottoscritti e le somme erogate dalle compagnie di assicurazione, si sentivano danneggiate e truffate. Da qui, dunque, veniva avviato il procedimento penale.

Questa, secondo il ricorrente, la rappresentazione corretta dei fatti.

Il ricorrente precisa che i reati a lui contestati sarebbero stati commessi in concorso con l'avv. [OMISSIS], che, a differenza del ricorrente, continuerebbe a svolgere regolarmente la professione.

Il Dott. [RICORRENTE] lamenta di essere stato, però, il solo ad aver patito le conseguenze dell'intera vicenda:

1) in primo luogo, essendo l'unico tra gli imputati a disporre di una solida disponibilità economica, i suoi beni personali venivano sottoposti a sequestro preventivo, senza che gli fossero mai restituiti;

2) al ricorrente, che nel frattempo aveva conseguito la laurea in Giurisprudenza, era stata negata per due volte l'iscrizione al registro dei praticanti avvocati e, dunque, la possibilità di espletare la pratica forense e sostenere la prova di abilitazione per l'accesso alla professione forense.

Quanto al rigetto della istanza di iscrizione all'Albo dei Partecipati da parte del COA, il Dott. [RICORRENTE] ribadisce l'iniquità della decisione, considerato che l'Avv. [OMISSIS] esercita regolarmente la professione senza alcuna limitazione, mentre nei suoi confronti sembrerebbe essere applicata una presunzione di colpevolezza, contraria ai principi costituzionali in un procedimento ancora pendente. La decisione assunta dal COA sarebbe estremamente penalizzante per il ricorrente, giacché gli impedirebbe di accedere all'esercizio della professione di avvocato.

MOTIVI IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

Va sottolineato che i fatti di cui al capo di imputazione indicato risalgono al periodo 2006/2011. Ad oggi il processo non si è concluso e l'imputato ha rinunciato, espressamente, alla prescrizione nel corso del processo penale.

Non vi sono elementi tali da valutare, con disvalore, la condotta complessiva del richiedente negli anni successivi all'episodio di cui al procedimento penale (tuttora) pendente. E' principio generale che l'ordinamento professionale forense non prevede una autonoma inibizione dell'iscrizione nei confronti di coloro che abbiano un procedimento penale in corso. Tanto più quando si tratti di episodi risalenti nel tempo (si vedano, tra le altre, CNF sent. n. 31/2010, CNF sent. n. 161/2009, CNF sent. n. 4/2009 e CNF sent. n. 227/2008).

Una interpretazione costituzionalmente originata rispettosa dell'art. 27 c. 2 Cost. e dell'art. 17 del R.D.L. n. 1578/33 non può che consentire al soggetto richiedente la possibilità di dimostrare, nel corso della pratica forense, che egli è in possesso delle qualità necessarie per esercitare con decoro la professione.

Conseguentemente, la valutazione del requisito della condotta irreprendibile, necessario ai fini della iscrizione all'albo avvocati e al registro dei praticanti, doveva essere compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche rispetto all'esito dell'eventuale procedimento penale che possa aver coinvolto l'interessato.

Il CNF ha sottolineato che *la condanna penale non comporta un'automatica inibizione dell'iscrizione, specie se relativa ad una condotta occasionale e risalente nel tempo, che non appaia ragionevolmente suscettibile di incidere attualmente sulla affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il delicato ruolo attribuito dall'ordinamento al professionista forense, e ciò, anche in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 27 co. 2 Cost.) dell'ordinamento professionale (art. 17 L. n. 247/2012, già art. 17 R.D.L. n. 1578/33), poiché risulterebbe vessatorio privare il soggetto richiedente della possibilità di dimostrare, nel corso*

della pratica forense, che egli è in possesso delle qualità necessarie per esercitare onorevolmente la professione. (CNF sent. n. 75/2013, CNF sent. n. 31/2010, sent. n. 161/2009, sent. n. 4/2009, sent. n. 117/1999).

Se la condanna penale non comporta un'automatica inibizione dell'iscrizione all'Albo dei Praticanti, a maggior ragione non è di ostacolo a tale iscrizione la pendenza di un procedimento penale.

La risalenza dei fatti ad oltre 11 anni fa, la rinuncia alla prescrizione nel corso del giudizio, il principio costituzionale di "presunzione di non colpevolezza" e la assenza di elementi che possono indicare una condotta che impedisca attualmente l'iscrizione all'Albo dei praticanti, in assenza di altri elementi che portano a non escludere che il ricorrente possa con onore, decoro e serietà esercitare la pratica forense, induce a ritenere meritevole di accoglimento il ricorso.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio, accoglie il ricorso e per effetto dispone l'iscrizione del dott. [RICORRENTE] nel registro dei praticanti.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazioni elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2022;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesco Emilio Standoli

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 30 settembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria